



**COMUNE DI BARLASSINA**  
**(Milano)**

*SETTORE POLIZIA MUNICIPALE-COMMERCIO*

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
DISCIPLINA DELL'UTILIZZO  
DELL'AREA CANI DI VIA PAGANINI**

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 6 del 18/1/2007

## INDICE

Art.1	Finalità
Art.2	Norme di comportamento
Art.3	Igiene dei luoghi
Art.4	Apertura dell'area
Art.5	Attività di vigilanza
Art.6	Sanzioni

### **Art. 1 - Finalità**

L'area attrezzata per cani situata in via Paganini è stata istituita per permettere l'attività motoria dei cani.

### **Art. 2 – Norme di comportamento**

Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela dell'incolumità pubblica, nell'area appositamente destinata e delimitata i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario e/o dell'accompagnatore, ai quali fanno capo le responsabilità così come previsto dal Codice Civile.

Gli animali di taglia grossa o media devono essere muniti di guinzaglio, mentre i cani di indole mordace di qualsiasi razza e dimensione devono essere muniti di guinzaglio e devono avere indossata la museruola.

I cani che utilizzano l'area devono essere iscritti all'anagrafe canina e tatuati ai sensi di legge.

### **Art. 3 – Igiene dei luoghi**

A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari dei cani od a chiunque li accompagni di essere munito di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni, di raccogliere le deiezioni del proprio cane e di depositarle negli appositi contenitori collocati nell'area.

### **Art. 4 – Apertura dell'area**

L'area attrezzata è aperta tutti i giorni.

### **Art. 5 – Attività di vigilanza**

La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area viene svolta dagli Agenti ed Ufficiali di Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia. Il personale del Servizio Veterinario dell'ASL 3 può svolgere tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

### **Art. 6 – Sanzioni**

Le violazioni alle disposizioni dettate dal presente Regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o sia sanzionato con leggi speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7-bis del DPR 267/2000, con sanzione amministrativa di € 50,00.